



COMUNE DI BELLUNO



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

ANNONA

Art. 1

La Giunta Municipale, in base alla consuetudine e pratica in corso e nei sensi dell'art. 67 del Regolamento per l'esecuzione della Legge Provinciale e Comunale è autorizzata di sottoporre al calmiere il pane, le paste, le farine e le carni fresche rivedendolo almeno ogni quindici giorni, tenuto calcolo del prezzo corrente dei generi, del costo di produzione, compresi i dazi, e di un equo guadagno per gli esercenti prestinaî e venditori di farine e paste.

Art. 2

Tutti i prestinaî e venditori di paste e di farine dovranno tenere i loro negozi costantemente provveduti di detti generi in quantità sufficiente al bisogno dei consumatori.

Art. 3

Tanto il pane quanto le paste dovranno essere fabbricati con farina di puro frumento senza mescolanza di altre sostanze.

Il pane dovrà essere ben cotto, con sufficiente e non soverchio lievito e sale, e quello così detto misto non dovrà contenere che un quinto di farina gialla. Non viene con ciò esclusa la fabbricazione del pane così detto di tutta farina e di lusso, ferme per altro anche per questo le premesse condizioni.

Art. 4

Il pane e le paste dovranno essere confezionati con tutta la maggior possibile nettezza, e così conservati nelle botteghe. Le stanze che servono a tal uso dovranno essere mantenute asciutte, imbiancate e pulite.

Art. 5

Il pane e le paste specialmente nell'estate dovranno tenersi coperti ed in recipienti bene riparati e puliti.

Art. 6

Ogni esercente che intendesse aprire una fabbrica di pane od una vendita di farine dovrà darne partecipazione all'autorità comunale. Dovrà pure avvisare nel caso inverso che il prestinaio o venditore intendesse cessare dall'esercizio.

Art. 7

Quando il compratore lo esiga, il pane dovrà sempre essere venduto a peso. La vendita in pezzi dovrà uniformarsi in tutto alle prescrizioni del calmere; oltre al procedimento di legge, i pezzi trovati deficienti saranno sequestrati e confiscati.

Art. 8

Nel caso che l'esercizio di prestinaio non sia conformato a legge per analogia all'art. 55 del Regolamento sul Dazio, uno dei membri della Giunta avrà diritto di visitare tutti quei locali nei quali si fabbricasse il pane o potesse presumersi che ve ne fosse di confezionato.

Art. 9

È assolutamente proibito ai venditori di mischiare le farine di sorgo turco nostrano con quelle di sorgo turco forestiero (*di barca*), ed ogni venditore dovrà esporre dove sono contenute le farine un cartello indicante la qualità ed il prezzo delle farine stesse specificate come sopra.

Art. 10

Le farine saranno bene macinate, e spurgate diligentemente dalla crusca e da qualunque altra sostanza eterogenea.

Art. 11

I mugnai dovranno tenere costantemente affissa nei molini una tabella autenticata dal Sindaco, nella quale sia indicata in modo distinto la quota riscossa *per tassa governativa*, e quella fatta pagare a titolo di *mulenda*.

Ogni qualvolta i mugnai intenderanno di variare il prezzo della *mulenda* dovranno presentare al Sindaco la nuova tariffa per l'autenticazione e per essere affissa nel molino in sostituzione della precedente.

M A C E L L A I

Art. 12

I venditori di carni di bue dovranno tenere costantemente provvisti i loro negozi in sufficiente quantità per lo smercio giornaliero.

Art. 13

Ogni esercente che intendesse aprire bottega per vendita carni dovrà darne partecipazione all' autorità comunale. Dovrà pure qualora volesse cessare dall' esercizio farne avvertita l' autorità suaccennata.

Art. 14

Gli animali lanuti dovranno ritenere il distintivo che marchi la qualità della specie e quella del sesso.

Art. 15

Qualora fosse stata macellata una vacca che risultasse pregnante oltre il quarto mese, resta facoltizzato il veterinario o l' incaricato sanitario a determinare l' uso delle carni.

È vietata la macellazione dei vitelli prima che abbiano compiuto un mese di età.

Art. 16

I locali di vendita non possono avere comunicazione interna con altri edifici e case d' abitazione non inservienti allo stesso uso ed ove l' abbiano corre obbligo al proprietario di chiuderla. Devono avere la porta d' ingresso sulla strada pubblica ed ove ne abbiano in altri siti devono essere parimente chiuse. Le stanze aggregate ai locali di vendita con interna comunicazione sono considerate come continuazione dei locali stessi.

Le botteghe da macello saranno costantemente tenute polite.

Art. 17

Le carni di cavallo, asino e mulo non potranno essere vendute senza uno speciale permesso dell' autorità comunale.

Art. 18

Restano in pieno vigore tutte le disposizioni disciplinari di già pubblicate nel Regolamento pel pubblico macello in data 21 gennaio 1874 n. 1802. (1)

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 19

L' occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la vendita di qualsiasi merce è soggetta ad una tassa a favore del comune.

(1) Surrogato da quello pubblicato il 20 Ottobre 1884 N. 4376. VII.

Art. 20

L'esazione della tassa sarà fatta per appalto di triennio in triennio in base ad analoga tariffa.

Art. 21

L'occupazione è soggetta alle seguenti norme ed a quelle stabilite dal capitolato d'appalto.

Art. 22

Non potranno essere occupati per la vendita delle merci se non gli spazi indicati nel tipo a questo effetto fatto compilare dalla autorità municipale.

Art. 23

È proibita l'occupazione di spazio nei sottoportici tutti della Città con banchi e con qualunque altra esposizione di merci. È solo permesso occupare lo spazio nello spessore delle colonne in senso longitudinale lasciando per altro di tratto in tratto dei vuoti per la pronta comunicazione col di fuori. Limitatamente però nei siti più larghi e nei giorni di fiera e di mercato viene accordata l'occupazione con banchi anche nella parte interna dei sottoportici, in aderenza ai muri delle case con quelle norme ed in quei punti che saranno stabiliti dal Municipio.

Art. 24

È permessa gratuitamente la occupazione di posto pel bestiame che si conduce al mercato nei luoghi stabiliti agli articoli 34, 35, 36.

Per la vendita e stazio della legna, del fieno e del carbone viene fissata la sola porzione della Piazza Campitello compresa fra la casa Migliorini, il fianco del Teatro, la strada Nazionale interna ed una linea parallela al fianco del Teatro condotta all'angolo ovest della casa anzidetta.

Per la vendita e stazio degli erbaggi, frutta, latte, fatta astrazione da quelli che girano per la Città con canestri, cesti, vasi ed altro senza fermativa, è concessa solo la piazza del *mercato vecchio* qualora non siasi ottenuta speciale licenza per un posto e tempo determinato.

Art. 25

Chi parte dal posto con la sua merce non ha più diritto di ritornarci se il posto stesso venisse nel frattempo da un altro occupato con la relativa licenza.

Art. 26

Chi occupa un posto anche per una sola parte del giorno è soggetto al pagamento per l'intera giornata.

Art. 27

I posti e spazi sono divisi in due categorie, cioè in posto fisso e posto avventizio. Il posto fisso è quello che viene stabilmente occupato per un anno o per sei mesi mediante l'anticipato pagamento del canone; il posto avventizio è quello concesso per un tempo minore determinato.

Art. 28

Salvo quanto è disposto per l'occupazione degli spazi sotto i portici, non vi sarà distinzione per la tassa a nessuna località del Comune che fosse prescelta dall'esercente e si avrà soltanto riguardo alla qualità dell'esercizio alla dimensione del posto occupato ed all'esecuzione delle pubbliche discipline.

Art. 29

Il pagamento del canone per un anno, per sei mesi, per una fiera, o per tutte tre dà il diritto esclusivo all'occupazione del posto pel tempo stabilito, mentre il pagamento in altra forma limitato concede tale diritto al primo che avrà soddisfatto il canone relativo.

SICUREZZA E PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 30

È proibito di occupare senza permesso dell'autorità comunale in qualunque modo le piazze, strade ed altri luoghi pubblici. Sono compresi in questa proibizione: 1° le vetrine che non devono eccedere lo spessore del muro della casa o bottega a cui si applicano; 2° i tavolini e sedili davanti alle botteghe di caffè ed altri esercizi pubblici.

Art. 31

Non potranno i fruttaiuoli, pizzicagnoli, macellai e negozianti di qualunque classe esporre i loro generi fuori del limitare delle porte o finestre ingombrando il libero passaggio, ed occupando area comunale senza l'autorizzazione Municipale.

Art. 32

Resta pure proibito nelle strade, piazze e luoghi pubblici di tener fornelli per accendere il fuoco, cuocere vivande, non meno che di eseguire altri lavori tanto relativi agli usi domestici quanto all'esercizio di qualsivoglia industria o mestiere.

Sono eccettuati da questo divieto i fornelli per cuocere castagne ed altri frutti nei luoghi che verranno a ciò destinati dalla autorità comunale.

Art. 33

È vietato di occupare con animali e di ingombrare in qualsiasi modo in occasione dei mercati ordinari e delle fiere, come in qualunque altro tempo e per qualsiasi motivo anche di pioggia e di neve il tronco della strada nazionale che percorre la città, il marciapiede longitudinale e gli spazi compresi fra questo ed i portici del Campitello.

Art. 34

Resta stabilito per lo spazio degli animali bovini (meno i tori ed i vitelli) la sola parte del Campitello a sud della strada nazionale, e precisamente lo spazio compreso fra le due strade che dalla piazza Castello da una parte e dalla porta Dante dall'altra, mettono alla nazionale suddetta.

I tori ed i vitelli dell'età non maggiore d'un anno, i lanuti ed i caprini occuperanno lo spazio posto fra la strada della porta Dante e la casa al civico N. 27 in linea retta fino alla nazionale.

Art. 35

I cavalli saranno collocati sulla linea che con pali e corde verrà fissata dall'autorità comunale lungo il lato meridionale del *Campitello* dalla casa al civico N. 17, alla strada di Castello, restando assolutamente proibito di occupare la strada stessa e quella di porta Dante come di oltrepassare la detta linea e di accostarsi e meno di appoggiarsi per qualsiasi motivo ai muri delle case.

Art. 36

Per i suini è destinata la piazza di Castello e lo spazio tra la strada dello stesso nome ed il muro esterno delle carceri.

Art. 37

Lo stazio degli animali di qualunque specie e in qualunque luogo pubblico e tempo dell'anno è assolutamente proibito dopo il tramonto del sole.

Art. 38

Nessuno potrà fare variazioni alla forma dei selciati, dei lastricati e marciapiedi, né potrà alterare il livello delle strade, come nemmeno restringere in qualsivoglia maniera una pubblica via o spazio.

Art. 39

Chiunque intenda occupare suolo pubblico per causa di costruzioni, demolizioni ecc. o faccia degli scavi o qualche opera nelle strade per cui occorra smuovere il selciato o le pietre dovrà chiedere il permesso al-

l' autorità municipale ed avrà l' obbligo di rimettere il suolo nello stato pristino.

Art. 40

Non sarà permessa l' apertura d' un pubblico Teatro, sala, loggia od altro qualsiasi locale al pubblico, anche semplicemente costruito in legno e temporario, se oltre alla necessaria autorizzazione da riportarsi a termini della legge di P. S. non sarà previamente accettata la sua solidità da persone tecniche delegate dall' autorità comunale a spese degli interessati.

Art. 41

Se un fabbricato sia pubblico che privato minaccia rovina, il proprietario è tenuto di farne eseguire tosto la riparazione o la demolizione sotto comminatoria dell' esecuzione d' ufficio, a cui si procederà dietro rapporto tecnico, salvi i casi d' urgenza. L' autorità comunale potrà inoltre ordinare la chiusura dello stabile ove essa fosse richiesta da riguardi di sicurezza, d' igiene e di polizia pubblica.

Art. 42

Le armature (ponti, bertesche) occorrenti nella costruzione o riparazione degli edifici non potranno essere fatte senza previo assenso in iscritto del Municipio e con quelle limitazioni di spazio e di tempo che saranno di volta in volta riputate necessarie.

Art. 43

Le armature devono essere costruite solide ed in modo da ovviare qualsiasi pericolo di caduta di persona e di materiali, restando facoltizzata l' autorità comunale di ciò constatare mediante persone dell' arte ed a carico dei costruttori.

Art. 44

I rottami ed i calcinacci, ed ogni materiale di rifiuto delle fabbriche dovrà essere trasportato sulle ghiaie del Piave o dell' Ardo, salvo che i particolari non ne facciano il trasporto nei propri fondi, ed in modo da evitare il polverio per quanto è possibile, usando tutte le cautele indicate per simili casi.

Art. 45

I tetti, le balconate, i cornicioni, terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e tale da allontanare qualsiasi pericolo di caduta di tegole, lastre, pietre ed altro.

Art. 46

Nei luoghi dove si lavora e si fabbrica dovranno apporsi i soliti segnali alla facciata o a piedi della casa, e tenersi di notte tempo un lume acceso, formandosi previamente i necessari ripari.

Art. 47

Il ristauo e la manutenzione del lastricato dei portici spettano agli usufruttuari o proprietari frontisti in proporzione della lunghezza delle rispettive case o stabili di qualsiasi genere. Il Municipio potrà ordinare il ristauo ai suddetti quando il bisogno lo reclami.

Art. 48

Sono proibite le così dette bottole od altre aperture sul suolo pubblico, quando non sieno presidiate da opportune ferrate e senza uno speciale permesso del Sindaco.

Art. 49

È vietato di tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggioli ecc. vasi di fiori gabbie di uccelli od altri oggetti che non siano bene assicurati. Occorrendo d'inaffiare vasi di fiori dovranno ritirarsi nell'interno.

Art. 50

È vietato di lasciare abbandonati i serramenti, le persiane e le griglie delle finestre in modo da rendere possibile il loro distacco e caduta sulla pubblica via.

Art. 51

È proibito l'uso di lanterne appese a bracci sporgenti dai muri nelle contrade, piazze ed altri pubblici luoghi senza uno speciale permesso del Municipio.

Il fanale che gli esercenti sono obbligati per legge a tenere esposto durante il tempo di apertura del loro negozio sarà decente, e dovrà essere collocato nei punti ed all'altezza che saranno stabiliti dall'autorità comunale.

Art. 52

Le piazze, le strade, i viottoli, i portici ed in generale tutti i luoghi aperti al pubblico transito devono essere costantemente mantenuti puliti.

A tal fine è proibito gettare dalle porte, finestre, terrazze, botteghe e simili, e così pure di deporre in qualsiasi località pubblica, rottami, immondizie, spazzature, avanzi di frutta o erbaggi e di spandere acqua pura od impura ed ogni altra materia liquida e solida che possa tornare d'in-

comodo o di pregiudizio ai transitati, di ingombro o di deturpamento ai luoghi pubblici. A questo riguardo sarà responsabile il capo della casa o del negozio.

Art. 53

Resta pure proibito di esporre lingerie, panni ed altri oggetti, sbattere tappeti vesti od altro in e sopra luoghi pubblici.

Art. 54

È severamente vietato di percorrere i marciapiedi od altri lastricati della Città con rotabili di qualunque specie, con animali di ogni sorta, o portando a spalla o sulle braccia e mani tavole, casse, fasci d'erba mercanzie d'ogni sorta, acqua ecc. È pure vietato di correre con velocipedi per le piazze e vie interne della Città.

Art. 55

È proibito di abbandonare, lasciare sciolti e senza custodia, animali d'ogni specie nelle piazze, vie e luoghi pubblici. I cavalli poi durante il mercato, nel posto ad essi destinato, saranno sempre tenuti legati al palo eccettuati i momenti nei quali venissero fatti camminare, nel qual caso saranno condotti a mano. Così pure è proibito di spingere al corso i cavalli nelle vie interne della città o di altri abitati nonché guidare gli animali d'attiraglio non muniti di redini. È proibito ancora stimolare gli animali al movimento, alla corsa od altro con violenti percosse e di battere con strepito la frusta.

Art. 56

Di regola è vietato tener fermi sulle strade carri, carretti o ruotabili a mano ed altri oggetti d'ingombro. Solo per ispeciali circostanze ciò sarà permesso pel tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico, purché non ne venga impedito il libero passaggio ad altri ruotabili ed ai pedoni, e coll'obbligo di spazzare immediatamente la strada da qualunque rimasuglio e lordura.

Art. 57

È vietato il carico e lo scarico sulla via pubblica, qualora il ruotabile possa venir introdotto nella casa o magazzino a cui è diretto.

Art. 58

I ruotabili che, dietro autorizzazione dell'autorità municipale si lasceranno fermi sopra una pubblica strada, dovranno essere muniti durante la notte di apposito fanale acceso, ed essere collocati in modo da lasciare libera la strada.

Art. 59

Nei luoghi aperti al pubblico resta proibito il giuoco della palla, pallone, boccie e simili. Il Sindaco potrà dare speciali permessi sotto l'esatta osservanza però di quelle prescrizioni che crederà del caso onde prevenire ed evitare ogni sinistro accidente.

Art. 60

I proprietari di case, gli affittuali, gli inquilini, i negozianti o bottegai sono tenuti di far spazzare ogni giorno, e qualunque volta occorra per due metri di larghezza il marciapiede o portico fronteggiante alla loro abitazione, di far togliere dalle arcate e dalle muraglie le ragnatele e le sozzure, e di cancellare gli scritti o segni indecenti. I venditori di frutta e di erbaggi dovranno fare la spazzatura ogni sera dei giorni di vendita o lavoro.

Art. 61

Ogni proprietario di fabbriche, affittuali od inquilino è obbligato di far rimuovere la neve dal marciapiede e dove questo manca, da una lista di suolo larga due metri corrente lungo la rispettiva fabbrica od il muro proprio di cinta sul lato frequentato dai passeggeri un'ora dopo cessata di cadere se di giorno, e dentro la prima ora del giorno se sia caduta di notte, e ciò senza obbligo di asportarla, ma soltanto di respingerla sulla via, tenendola lontana dalle cunette in guisa che non resti impedita la defluenza delle acque.

Art. 62

La neve gettata dai coperti, previ i segnali onde evitare disgrazie, dovrà subito essere asportata fuori dell'abitato a cura del proprietario o dell'inquilino.

Art. 63

I proprietari, affittuali od inquilini avranno l'obbligo di rompere il ghiaccio davanti le loro case o botteghe come altresì quello che ha guisa di cannelli si formasse alle gronde dei tetti, alle balconate od altre parti sporgenti dalle loro abitazioni all'effetto di evitare sinistri accidenti.

Art. 64

Avranno obbligo altresì di spargere immediatamente, sabbia, terra, cenere o simili in quella parte del selciato fronteggiante le loro abitazioni dove avranno rotto il ghiaccio.

Art. 65

È assolutamente proibito lo sdruciolare sul ghiaccio in qualsiasi modo nelle vie e piazze pubbliche ed il gettare palle di neve.

Art. 66

I tetti di tutte le case, le quali prospettano sulle vie o piazze pubbliche devono essere muniti di grondaie sempre mantenute in buono stato. L'acqua sarà condotta a terra col mezzo di tubi verticali, o nell'interno delle fabbriche, o nei condotti di espurgo dove esistono, od a fior di terreno in loro mancanza.

Art. 67

I lavatoi, pisciatoi ed altri scoli d'acque anche non immonde all'infuori di quelle contemplate dall'articolo antecedente, non potranno mai avere scarico sulle vie, come nemmeno nei cortili o tetti di proprietà altrui.

Art. 68

È proibito di danneggiare o lordare gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le fontane e tutto ciò che serve all'uso pubblico.

Art. 69

È pure proibito severamente di togliere o lacerare gli avvisi affissi al pubblico per cura dell'autorità e nell'interesse dei cittadini.

Art. 70

Le tende che si appendono dinanzi alle botteghe o nella parte esterna dei portici per riparo del sole dovranno tenersi ad una altezza conveniente da terra, quale la stabilirà il Municipio, disposte in modo da non impedire la comunicazione fra l'interno e l'esterno; saranno decenti sotto ogni rapporto, e non spogeranno dalla linea esterna dei muri se non metri 0.50 il massimo e solo nella parte inferiore. Parimenti saranno sistemate le tende dei banchi ed i banchi provvisori che si erigono in tempi di fiera, mercati od altro, che dovranno anche essi essere decenti e puliti. Queste disposizioni valgono ancora per tutte le tende, cortine ecc. che vengono esposte alla pubblica vista.

Art. 71

Per le vie e piazze pubbliche è vietato soddisfare ai bisogni naturali fuori dei luoghi a ciò destinati.

Art. 72

I proprietari, affittuali od inquilini di fabbricati non potranno proibire agli incaricati del Municipio 1° di praticare fori o di fare altre opere sulla facciata onde applicare orinatoi, od i tubi e le lampade della pubblica illuminazione; 2° di porre sulla facciata stessa i numeri civici, i cartelli

dell' indicazione delle vie e le lapidi commemorative, salvo ai proprietari i diritti di essere indennizzati di ogni danno eventuale.

La spesa per simili opere sarà a carico del Municipio, il quale d' altronde porrà ogni cura di non alterare o porre in pericolo lo stato del fabbricato, e di impedire che le opere abbiano a togliere o diminuire il pregio od il valore dei fabbricati medesimi.

Art. 73

Niuno potrà trattenere, deviare o turbare il corso delle acque scorrenti per i luoghi pubblici, od estrarne ed usarne per qualunque titolo senza il permesso dell' autorità comunale.

Art. 74

Resta assolutamente proibita la lavatura di ruotabili nelle vie e piazze pubbliche. *(G. Sollera solo a G. Maria di Sant'Antonio)*

Art. 75

È pure assolutamente vietato di lavare qualsiasi oggetto nelle pubbliche fontane della città, di gettarvi immondizie e di abbeverare gli animali.

Art. 76

È proibito il bagnarsi in istato di assoluta nudità nelle acque prossime alle strade ed in luoghi abitati. La località fissata pel nuoto verrà di volta in volta indicata con manifesto del Sindaco.

Art. 77

È severamente vietata la pesca colla dinamite o con altre materie pericolose od insalubri.

Art. 78

Le aperture che servono a scaricare fieno, paglia e simili, devono rimanere chiuse, con adatte imposte, tinte decentemente, nè potrà mai sporgere da esse la benchè minima quantità di fieno o paglia.

Art. 79

Non sarà mai permesso rovesciare, nè accatastare oggetti di qualunque sorta nei luoghi pubblici ed in specialità legna, fasci e fascine.

Art. 80

È proibito di spaccare o far spaccare legna in luogo pubblico.

Art. 81

È vietato lo stendere il bucato nelle piazze o lungo le strade e sulle finestre o poggiuoli prospettanti luoghi pubblici.

Art. 82

Non è in alcun caso permesso di lasciar vagare in luogo pubblico, porci, pecore, galline ecc.; di ferrare, nettare o governare o medicare cavalli e qualunque specie di animali.

Art. 83

Il maltrattamento di cavalli, buoi e di altri animali domestici, il quale offenda la civiltà ed arrechi disgusto agli spettatori, costituisce una contravvenzione a termini dell'art. 685 § 7 del Codice Penale.

Gli agnelli, le pecore e i vitelli che si traducono al macello od al mercato, non si possono tenere ammuccinati in carro ne legati in modo da cadere con la testa a penzolini.

Art. 84

Per quanto spetta alla macellazione degli animali nei riguardi di polizia urbana restano in pieno vigore le disposizioni contenute nel Regolamento del pubblico macello in data 21 gennaio 1874 n. 1802. ⁽¹⁾

Art. 85

I cantanti ed i suonatori girovaghi, i ciarlatani e saltimbanchi non potranno girare e soffermarsi sulle vie e luoghi pubblici senza il permesso del Municipio.

Art. 86

Dopo l'ora di notte fissata dall'autorità politica del circondario, è proibito disturbare la pubblica quiete con clamori, canti, rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi. ⁽¹⁾

Art. 87

Dopo le ore stabilite dall'autorità per la chiusura degli esercizi, dovrà cessarsi da rumori o strepiti tali da turbare la quiete ed il riposo dei vicini.

(1) Sostituito da quello pubblicato il 20 Ottobre 1884 N. 4376. VII.

Art. 88

Non sarà mai permesso il suono delle campane nè di giorno nè di notte in occasione di temporali.

**CAUTELE CONTRO L'INCENDIO
DISPOSIZIONI IN CASO DI SVILUPPO**

Art. 89

A prevenire ed allontanare i pericoli d'incendio, tutti i camini o canali del fumo devono essere spazzati di regola una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo richieda il bisogno.

Art. 90

Il fabbro ferraio o qualsivoglia altro esercente che faccia uso di fuoco in botteghe aperte verso le vie pubbliche deve tenere un riparo avanti la sua fucina atto ad impedire che ne escano faville.

Art. 91

È vietato di sparare armi, mortaretti, accendere fuochi d'artificio senza il relativo permesso.

Art. 92

I depositi di petrolio o di ogni altra materia infiammabile od esplosive dovranno farsi in luoghi approvati dall'autorità municipale.

Art. 93

Sviluppandosi un incendio tutte le persone idonee che si trovano sul luogo dovranno adoperarsi all'estinzione del medesimo.

Art. 94

Le persone che si prestano per l'estinzione dell'incendio potranno all'occorrenza introdursi nelle case e sui tetti vicini cogli utensili necessari per l'estinzione, ed i rispettivi proprietari, affittuali od inquilini saranno obbligati a permetterlo.

Saranno inoltre tenuti a permettere l'uso dei loro pozzi, vasche, cisterne.

Art. 95

Qualora l'incendio accada di notte gli abitanti delle case vicine non potranno ricusarsi dall'illuminare le loro finestre ove ne siano richiesti.

Art. 96

Coloro che non prendono parte direttamente od indirettamente all'estinzione dell'incendio dovranno ritirarsi a qualunque intimazione dell'autorità dirigente i lavori di estinzione.

Art. 97

Sarà obbligo di ognuno di mettere, dietro richiesta, a disposizione delle autorità tutti quegli utensili che possono contribuire alla estinzione dell'incendio; ben inteso che verrà risarcito il danno recato ai medesimi dal padrone del locale o degli oggetti incendiati.

DISPOSIZIONI FINALI E PENALITÀ

Art. 98

I contravventori al presente Regolamento di Polizia Urbana saranno puniti a sensi del Capo VIII° della Legge Provinciale e Comunale, e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice.

Art. 99

Gli Agenti del Comune dovranno procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione, e sono incaricati di vegliare all'osservanza di questo Regolamento.

Art. 100

Il presente Regolamento debitamente approvato entrerà in attività 15 giorni dopo la sua pubblicazione, restando abrogate tutte le disposizioni al medesimo contrarie.

